

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

**REGOLAMENTO PER L'AUTOCERTIFICAZIONE, LA PRESENTAZIONE
E L'ACQUISIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI
E PER L'ACCERTAMENTO D'UFFICIO DI FATTI, STATI E QUALITA'**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE
CON DELIBERAZIONE N.20 DEL 3/3/1994**

**RESO ESECUTIVO DAL CO.RE.CO. SEZIONE CENTRALE DI PALERMO
CON DECISIONE N. 3582/3727 DEL 29/3/1994**

**MODIFICATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE
CON DELIBERAZIONE N. 197 DEL 16/12/1999**

**RESO ESECUTIVO DAL CO.RE.CO. SEZIONE CENTRALE DI PALERMO
CON DECISIONE N. 208/28 DEL 20/1/2000**

REGOLAMENTO PER AUTOCERTIFICAZIONE

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto le misure organizzative di questo Ente per:

- l'autocertificazione amministrativa ;
- la presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini a questa Amministrazione ;
- l'acquisizione d'Ufficio di documenti o di copie di essi da parte dei responsabili dei vari procedimenti di questa Amministrazione ;
- l'accertamento d'Ufficio da parte dei responsabili dei procedimenti di fatti, dati e qualità inseriti in dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti notori consegnate a questa Amministrazione;
- l'autenticazione delle sottoscrizioni e delle copie.

ART. 2

Autocertificazione

1. Per autocertificazione si intende la possibilità attribuita ai cittadini, di produrre ad una pubblica amministrazione, 'n sostituzione delle normali certificazioni, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà ai sensi della L. 15/68 art. 2 e 4 e DPR 403/98 art. 1 comma 1 ed art. 2 comma 1 e 2.

2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni riguardano stati, fatti e qualità personali ai sensi del DPR 403/98 art. 1 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i).

3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono dichiarazioni rese al funzionario responsabile del procedimento, firmate in sua presenza e riguardanti fatti, stati e qualità concernenti il dichiarante stesso; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può riguardare stati, fatti o qualità di un terzo di cui si abbia conoscenza diretta e sempre attinente un procedimento in cui il dichiarante abbia un interesse diretto.

4. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio devono essere rese nella modulistica all'uopo predisposta da questa Provincia e allegata alla fine del presente Regolamento.

ART. 3

Chi può usare le Autocertificazioni

1. Le dichiarazioni sostitutive possono essere rese da tutti i cittadini italiani che abbiano capacità di agire; sono tali i soggetti titolari di un rapporto giuridico per il nostro ordinamento, anche se minori.

2. All'interno del territorio nazionale sono equiparati agli italiani i cittadini di stati appartenenti all'UE; sono inoltre ugualmente equiparati ai cittadini italiani gli extracomunitari che risiedono in Italia per le dichiarazioni di stati, fatti e qualità accertabili o certificabili da soggetti italiani pubblici o privati.

3. Le dichiarazioni sostitutive possono essere rese anche da chi non

sa firmare o non riesce per impedimento fisico. La dichiarazione in questo caso, dovrà essere raccolta da un pubblico ufficiale o dal responsabile del procedimento o da un suo delegato che annoterà le cause dell'impedimento.

ART. 4

Acquisizione documenti

Per acquisizione dei documenti si intende la possibilità, per la Pubblica Amministrazione, di procedere d'ufficio all'acquisizione dei documenti e degli atti conservati presso altre amministrazioni. Tale acquisizione può avvenire per fax o con altri strumenti informatici e telematici (posta elettronica, modem, etc.).

ART. 5

Controlli

1. Le Pubbliche Amministrazioni che ricevono dichiarazioni sostitutive, devono tramite il Responsabile del Procedimento, effettuare idonei controlli anche a campione prevedendo, se è il caso, un'acquisizione della conferma dei dati anche in via telematica.
2. In tutti i casi di conclusione positiva del procedimento la Pubblica Amministrazione ha il diritto - dovere di accertare con qualsiasi mezzo il possesso dei requisiti e delle certificazioni di cui è venuta a conoscenza o per dichiarazioni dell'interessato o per esibizione informale di copie non autenticate. In tali casi si procederà alla regolarizzazione del bollo su documento se e per quanto dovuto.

ART. 6

Funzionario e responsabile del procedimento

Per responsabile del procedimento si intende la persona preposta all'unità organizzativa, intesa come l'ufficio a cui è affidata l'iniziativa, l'istruttoria ed ogni altro adempimento procedimentale. Per funzionario o dipendente incaricato o delegato s'intende quel personale di categoria pari o superiore alla c) individuata dal Capogruppo o Caposettore ai fini di ricevere atti, documenti, certificazioni, dichiarazioni sostitutive e copie da autenticare.

ART. 7

Esclusione

Gli strumenti di semplificazione riguardano qualsiasi procedimento posto in essere, su istanza o d'ufficio, da questa amministrazione. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- i rapporti tra i privati;
- i rapporti con coloro che espletano una pubblica funzione (es. notaio) o un pubblico servizio;
- i rapporti con le autorità giudiziarie nell'espletamento delle loro funzioni.

Restano inoltre esclusi tutti i procedimenti in cui con provvedimenti, bandi, avvisi, ecc. questa Amministrazione richiede espressamente la produzione di documenti o atti necessari a porre gli istanti in una "par-condicio".

ART. 8

Regime fiscale

- 1) Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi degli articoli precedenti sono esenti dall'imposta di bollo in quanto non vanno autenticate.
- 2) Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, tranne le eccezioni di cui agli articoli seguenti, devono invece essere autenticate e quindi sono soggette ad imposta di bollo. Tale imposta verrà pagata apponendo una marca di importo pari a quello vigente al momento della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, marca da annullarsi con il timbro dell'Ufficio o con il datario.
- 3) L'autenticazione di più sottoscrizioni apposte contestualmente in un unico foglio è invece soggetta ad un'unica imposta di bollo qualunque sia il numero delle sottoscrizioni contenute nell'atto.

ART. 9

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Con le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere dichiarati una serie di stati, fatti e qualità individuati dall'art. 2 Legge 15/68 ed ampliati dal DPR 403/98 art. 1 comma 1. Esse sono: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento diritti politici, stato civile, situazione di famiglia, decesso coniuge, ascendente o discendente, posizione obblighi militari, iscrizione elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni, titolo di studio, esami sostenuti, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica, situazione reddituale ed economica, codice fiscale, partita IVA, qualsiasi altro dato presente in anagrafe tributaria inerente al dichiarante, qualità di pensionato o disoccupato, studente o casalinga, legale rappresentante, iscrizione presso associazione, non aver riportato condanne penali, dati di diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante stati, fatti e qualità personale del dichiarante non vanno autenticate.

ART. 10

Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

- 1) Tutti gli stati, fatti e qualità personali che non rientrano nell'elenco delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 9 del presente regolamento, sono comprovate a titolo definitivo mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le eccezioni a questa norma vanno previste espressamente dalla legge.
- 2) La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è una dichiarazione resa dall'interessato al funzionario competente in merito a stati, fatti qualità personali e a qualsiasi fatto giuridico rilevante anche riguardante altre persone, che sia di diretta conoscenza del dichiarante.
- 3) La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà oltre che resa davanti al funzionario competente deve anche essere firmata in sua presenza.

ART. 11

Esclusioni

Non possono essere oggetto di autocertificazione le ipotesi seguenti previste tassativamente dalla legge:

- Certificati sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi, brevetti ed i certificati medici..

ART. 12

Istanze presentate ad una Pubblica Amministrazione

- 1) La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio presentata contestualmente ad una istanza e sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente addetto, non necessita di autenticazione; non è necessario l'autenticazione sia quando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è già contenuta nell'istanza, sia quando tale dichiarazione risulta da atto separato ma funzionalmente collegato all'istanza stessa.
- 2) La dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenuta nell'istanza o collegata o richiamata nell'istanza stessa non deve essere autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento, naturalmente valido. In Quest'ultimo caso la fotocopia del documento dovrà essere conservata nel fascicolo a cui l'istanza si riferisce.

ART. 13

Esenzione documentazione

- 1) Il rilascio da parte del privato ad una Pubblica Amministrazione della dichiarazione sostitutiva sugli oggetti indicati all'art. 9 e 10 lo esonera dal produrre la documentazione di rito.
- 2) In particolare per le dichiarazioni sostitutive di certificazione la Provincia Regionale di Ragusa acquisirà la prova della veridicità delle certificazioni dichiarate facendone richiesta alle Amministrazioni Pubbliche che ne sono in possesso e che sono state segnalate dall'interessato.
La P.A. ricevente effettuerà la richiesta di cui al comma precedente in tutti quei casi in cui riterrà opportuno integrare il fascicolo in suo possesso per il rilascio di provvedimenti amministrativi definitivi o per l'instaurazione di rapporti definitivi con l'Ente.
- 3) Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà la Provincia Regionale di Ragusa si riserva di acquisire, con qualsiasi mezzo, i documenti necessari per l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego, per autorizzazioni e concessioni che, data l'importanza, necessitano della certezza dell'esistenza dei presupposti documentati con dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio.

ART. 14

Controlli e sanzioni

- 1) La Pubblica Amministrazione che riceve le dichiarazioni sostitutive deve effettuare idonei controlli, anche a campione, prevedendo che l'acquisizione dei dati venga fatta anche in via telematica ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
- 2) Se esistono ragionevoli dubbi su quanto dichiarato gli accertamenti vengono effettuati in maniera diversa secondo se si parla di dichiarazione sostitutiva di certificazione o se si parla di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
 - a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione:
si richiede, alle Amministrazioni competenti al rilascio del certificato a cui la dichiarazione si riferisce, la conferma scritta (anche per fax, e-mail, modem ecc.) che quanto dichiarato corrisponde al vero. Non è necessario la trasmissione materiale del documento.
 - b) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà:
se quanto dichiarato è attestabile da un soggetto pubblico, l'Ente Provincia che riceve la dichiarazione richiede a tale soggetto la necessaria documentazione comunicando il tutto all'utente dichiarante. Se quest'ultimo vuole abbreviare l'iter può inviare anche per via informatica o telematica una fotocopia del documento richiesto; il cittadino però non ha un obbligo in tal senso perché l'Amministrazione deve procedere attraverso il responsabile del procedimento o di un suo delegato in via del tutto autonoma.

ART. 15

Responsabilità per le dichiarazioni rese

- 1) Il soggetto che rende dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio è responsabile personalmente di quanto dichiarato.
- 2) Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi oggetto del presente regolamento sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- 3) Gli stampati predisposti dalla Provincia di Ragusa per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio devono contenere esplicitamente il disposto normativo sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante.

ART. 16

Riservatezza dei dati

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati dell'utente, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni, devono contenere soltanto le informazioni strettamente necessari a soddisfare le esigenze per le quali vengono richieste.

I documenti richiesti ad una P.A. o da questa rilasciati devono proporre solo le generalità del soggetto e l'oggetto del documento. Ogni altra informazione è considerata dalla legge superflua e quindi lesiva della riservatezza della persona che entra in rapporto con la P.A.

ART. 17

Dichiarazioni temporaneamente sostitutive

Sono abrogate tutte le norme riguardanti le dichiarazioni temporaneamente sostitutive.

ART. 18

Personale competente a ricevere le dichiarazioni sostitutive.

- 1) Il responsabile di un procedimento è sempre competente a ricevere le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio. Possono essere altresì competenti a ricevere le suddette dichiarazioni i dipendenti appartenenti a categoria pari o superiore alla c) se delegati dal funzionario responsabile del procedimento.
- 2) Il rifiuto senza giustificato motivo, da parte del dipendente di accettare le dichiarazioni sostitutive, costituisce violazione dei doveri di ufficio.

ART. 19

Soggetti preposti all'autenticazione

- 1) L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione in calce all'istanza è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa opportuna identificazione.
- 2) Sono pubblici ufficiali o considerati tali i notai, i cancellieri, i segretari comunali, i funzionari incaricati dai Sindaci ed infine i funzionari competenti a ricevere la documentazione relativa alla pratica oggetto di consegna.
- 3) Il dipendente addetto attesterà nell'apposito spazio sui moduli predisposti dall'Ente Provincia, per il rilascio delle dichiarazioni sostitutive (vedi allegato) che la firma è stata apposta in sua presenza e che è certo dell'identità personale del sottoscrittore.

ART. 20

Autenticazione di sottoscrizioni

- 1) Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni non devono essere autenticate.
- 2) Le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non vanno autenticate quando:
 - a) nei casi previsti dall'art. 12 del presente regolamento;
 - b) tale dichiarazione attesta che una copia di una pubblicazione da presentare come titolo in un concorso è conforme all'originale; inoltre non va autenticata quando nella presentazione di titoli in un concorso si vuole evitare di autenticare i titoli stessi da presentare (diplomi, abilitazioni ecc.);
 - c) l'autenticazione di una dichiarazione avviene da parte di un pubblico ufficiale o dal responsabile del procedimento o di un suo delegato, ai sensi dell'art. 15 di questo regolamento.

ART. 21

Copie autenticate

- 1) Le copie autenticate di atti e documenti sono equipollenti agli originali.
- 2) Se un soggetto voglia presentare all'Amministrazione copia autenticata di un documento, l'autenticazione può essere fatta dal responsabile del procedimento o da altro dipendente competente a ricevere la documentazione su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito. La copia così autenticata può essere utilizzata solo per quel procedimento amministrativo.
- 3) Non possono essere autenticate copie di copie tranne il foglio matricolare del servizio militare.

ART. 22

Copie conformi

- 1) Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione deve attestare alla fine della copia che essa è conforme all'originale. Deve, altresì, indicare se l'originale è depositato o conservato nei propri atti o, altrimenti, il nome e cognome dell'esibitore e le modalità della sua identificazione, nonché il numero dei fogli impiegati, la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita e, infine, apporre la propria firma e il timbro dell'ufficio.
- 2) Se la copia consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

ART. 23

Bollo

- 1) Le copie conformi all'originale sono soggette all'imposta di bollo indipendentemente dal trattamento fiscale degli originali per tutti gli usi di cui la legge prescrive il bollo.

ART. 24

Presentazione documenti ed acquisizione d'ufficio

- 1) Se l'interessato non abbia possibilità o voglia di avvalersi delle autocertificazioni, la Pubblica Amministrazione procedente può acquisire d'ufficio i documenti e gli atti conservati presso altre amministrazioni; l'interessato in questo caso deve indicare l'amministrazione di riferimento ed il relativo responsabile.
- 2) L'acquisizione dei documenti può avvenire per fax o con altri strumenti informatici e telematici (modem, posta elettronica, internet, ecc.);
- 3) Tutti i documenti acquisiti sono esenti da bollo.

ART. 25

Norme conclusive

- 1) Tutti i responsabili degli uffici della Provincia Regionale di Ragusa dovranno attivarsi affinché si proceda ad un'ampia applicazione dei dettati sulla semplificazione amministrativa a cui il presente regolamento si ispira.

- 2) Dall'entrata in vigore del presente regolamento si intenderanno abrogate tutte le norme di questa Provincia in contrasto con esso nonché ogni altra disposizione incompatibile.
- 3) La Provincia Regionale di Ragusa ha predisposto, ai sensi dell'art. 6 DPR 403/98, la modulistica necessaria per la redazione, da parte di chi è interessato, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Tale modulistica sarà aggiornata in relazione alle norme di legge vigenti.
- 4) Si allegano facenti parte integrante del presente Regolamento delle note esplicative funzionali alla migliore applicazione del Regolamento stesso.

ART. 26

Pubblicità

Le norme del presente regolamento saranno opportunamente pubblicizzate con appositi avvisi o locandine da affiggere nell'albo pretorio e nei luoghi più frequentati della Provincia, al fine di raggiungere la più ampia diffusione ed una migliore conoscenza. Copia del presente regolamento sarà inoltre consegnata ai responsabili dei vari procedimenti, mentre l'originale sarà depositato negli uffici di segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il presente regolamento deve essere tenuto a disposizione del pubblico nell'ufficio di segreteria, ai sensi del vigente ordinamento degli Enti Locali.

ART. 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

GUIDA NUOVA DISCIPLINA

AUTOCERTIFICAZIONE

Con l'emanazione del DPR 403/98, entrato in vigore il 23/02/99, è stato fatto un passo decisivo verso l'obiettivo della Semplificazione Amministrativa che il nostro legislatore aveva fatto proprio già con l'emanazione delle L.15/68, L.127/97 e la L.191/98. Le norme citate hanno cercato di semplificare i rapporti fra il cittadino e le P.A. attraverso un'estensione dell'uso delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive nei procedimenti amministrativi; nel contempo il legislatore ha evidenziato i casi in cui viene escluso tassativamente l'uso delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive fissando in questo modo dei paletti entro cui muoversi. Dobbiamo preliminarmente affermare che la Semplificazione Amministrativa riguarda naturalmente un procedimento amministrativo e cioè quando si entra in rapporto con la P.A. o con imprese che gestiscono dei pubblici servizi. I casi in cui è esclusa la possibilità di utilizzo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive sono rigidamente fissati dalla legge e riguardano;

- certificati sanitari;
- certificati veterinari;
- certificati di origine;
- certificati di conformità CE;
- certificati di marchi;
- certificati di brevetti;
- certificati medici.

I certificati medici richiesti da istituzioni scolastiche per la pratica non agonistica degli alunni possono essere sostituiti da un certificato rilasciato da un medico di base con validità un anno.

CERTIFICAZIONI

I certificati e gli estratti di stato civile sono validi su tutto il territorio nazionale e, se attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni, hanno validità temporalmente illimitata, gli altri tipi di certificati hanno validità sei mesi ma possono essere accettati dalle P.A. o da chi gestisce pubblici servizi anche certificati anagrafici, di stato civile, o estratti di stato civile anche con data anteriore a sei mesi. In questo caso bisogna però che l'interessato dichiari in fondo al documento stesso che non sono intervenute variazioni dalla data di rilascio; questa "regolarizzazione" permette di avviare quel procedimento per cui la certificazione è richiesta ma è facoltà della P.A. verificare l'autenticità e la veridicità di quanto dichiarato.

Il Dpr 403/98 ha ridisegnato, allargandone l'utilizzo, le ipotesi su cui si basa tutta la materia delle autocertificazioni; i principi su cui poggia il DPR sono:

- 1) ampliamento rispetto a quanto previsto nella L. 15/68 delle categorie di stati, fatti e qualità personali comprovabili con dichiarazioni sostitutive di certificazione;
- 2) eliminazione delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive in quanto tutte le dichiarazioni sostitutive hanno durata illimitata;
- 3) maggiore possibilità di ricorso all'uso di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà che può ricomprendere tutti quegli stati, fatti e qualità personali non incluse nelle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni; queste dichiarazioni sostitutive possono riguardare non solo il dichiarante ma anche terzi di cui il dichiarante ha diretta conoscenza.

E' possibile comprovare stati e qualità personali mediante l'esibizione all'ufficio competente di documenti di riconoscimento rilasciati dalla pubblica amministrazione e contenenti i dati richiesti. Il rifiuto da parte del dipendente di accettare l'indicazione di stati e qualità personali mediante esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità costituisce violazione dei doveri di ufficio.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE

Tali dichiarazioni permettono di dichiarare una vasta schiera di stati, fatti e qualità sottoscritte dall'interessato che presentate unitamente all'istanza sostituiscono la normale certificazione. In ogni caso tali dichiarazioni non devono essere autenticate e ciò indipendentemente dalle modalità di presentazione. Significa, in pratica, che anche le dichiarazioni rese davanti al dipendente addetto ed inviate per es. per posta non sono soggette ad autenticazione.

Gli stati, fatti e qualità per cui è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione sono stati ampliati dal presente DPR; le P.A. hanno l'obbligo di creare una modulistica che tenga conto della nuova normativa e di mettere tale modulistica a disposizione del cittadino-utente che voglia usufruirne. Gli stampati devono inoltre contenere il richiamo alle sanzioni penali ex art. 26 L. 15/68 in caso di dichiarazioni mendaci.

L'uso delle autocertificazioni è anche esteso a quei certificati necessari per l'iscrizione alle scuole, alle Università e per i rapporti con gli uffici provinciali della motorizzazione civile. Si tratta di uffici che più di altri chiedono certificati al cittadino ma la norma va oltre: infatti, possono utilizzarsi le autocertificazioni nei rapporti con i comuni, anche al posto degli estratti di stato civile e dei certificati rilasciati in base ai registri demografici degli stessi Enti; questo però solo per procedimenti amministrativi di loro competenza

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO

La dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio è una dichiarazione resa dall'interessato al funzionario competente in merito a fatti, stati e qualità che attengono alla persona che dichiara oppure, sempre nel proprio interesse, a persone diverse di cui però si ha diretta conoscenza di ciò che si dichiara.

Tali dichiarazioni sono date a titolo definitivo ma a differenza delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere rese al funzionario competente e firmate in sua presenza; per funzionario competente deve intendersi il responsabile del procedimento o un suo delegato.

AUTENTICAZIONE

La regola generale è che le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà vanno autenticate; al fine di raggiungere l'obiettivo della semplificazione amministrativa la disciplina generale delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà ha subito delle deroghe che danno un quadro articolato della materia:

- a) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non va autenticata quando viene sottoscritta davanti al dipendente addetto di una P.A. o di imprese che gestiscono pubblici servizi e viene presentata contestualmente ad un'istanza;
- b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non va autenticata nel caso in cui pur non essendo contestuale all'istanza sia ad essa funzionalmente collegata o in essa richiamata;
- c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non va autenticata se, contenuta nell'istanza o contestuale o collegata o richiamata dalla stessa, viene presentata o inviata con una fotocopia del documento di riconoscimento (naturalmente valido) dell'istante;

- d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non va autenticata quando tale dichiarazione attesta che una copia di una pubblicazione da presentare in un concorso e conforme all'originale. In questo modo si evita sostanzialmente l'autentica di qualsiasi documento che possa costituire titolo nei concorsi p.es. pubblicazioni, diplomi, titoli di studio etc.

ISTANZE RIVOLTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La sottoscrizione delle istanze dirette alle P.A. o ai gestori di pubblici servizi non deve essere autenticata; questo sia che l'istanza è sottoscritta in presenza del dipendente addetto sia che venga presentata o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. L'istanza e la fotocopia del documento di identità possono essere inviate anche in via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione dei contratti pubblici l'invio di atti, dati e documenti con mezzi informatici e telematici è stabilito da regolamento apposito. La fotocopia del documento viene inserito nel fascicolo inerente il procedimento amministrativo. E' assolutamente vietato, alle amministrazioni richiedere l'autenticazione delle sottoscrizioni delle domande per partecipazioni a selezioni o concorsi per l'assunzione da parte delle stesse a qualsiasi titolo.

CHI PUO' RENDERE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni sostitutive possono essere rese da tutti i cittadini italiani che abbiano la capacità di agire. Si ricorda che per capacità di agire si intende la possibilità che il nostro ordinamento giuridico riconosce ad un soggetto di essere titolare di un rapporto giuridico. Tale titolarità può essere assegnata, in certi casi, anche ad un minore; salvo i casi previsti dalla legge il minore non ha capacità d'agire. Chi non sa firmare o non può farlo (siamo nei casi di analfabetismo e di impedimento fisico) dovrà affidare la sua dichiarazione ad un pubblico ufficiale (non sarà più necessaria la presenza dei testimoni) che attesterà le cause dell'impedimento. Le nuove norme, infine, equiparano ai cittadini italiani, permettendo loro di rendere dichiarazioni sostitutive all'interno del territorio italiano, i seguenti soggetti:

- cittadini di nazionalità di un paese appartenente all'UE;
- extracomunitari che risiedono in Italia e dichiarano stati, fatti e qualità attestabili o certificabili da soggetti pubblici o privati italiani.

TRATTAMENTO FISCALE : BOLLO

La regola generale è che dichiarazioni soggette ad autenticazione sono soggette a bollo; da ciò deriva che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni non soggette ad autentica non sono, quindi, soggette a bollo. Rimane al contrario l'obbligo dell'autenticazione per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà che pertanto subiscono l'imposta di bollo.

In conclusione:

1. l'autentica fatta in calce ad foglio bollato non ha bisogno di bollo;
2. l'autentica di più sottoscrizioni apposte contestualmente su un unico foglio sono soggette al pagamento di un'unica imposta di bollo;
3. sono soggette ad imposta di bollo le autentiche delle fotografie rilasciate dai servizi anagrafici comunali.

Non sono soggette all'imposta di bollo le istanze relative ai rapporti di impiego prodotte dai dipendenti alle proprie amministrazioni. L'esenzione riguarda le predette istanze e non le certificazioni allegate alle istanze stesse, ai ricorsi o alle relative memorie.

COPIE CONFORMI ALL'ORIGINALE

Le copie autenticate di atti e documenti sono equipollenti agli originali. L'autenticazione delle copie di un documento viene fatta dal funzionario che ha emesso l'originale o dall'ufficio dove l'originale è depositato, nonché naturalmente da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro delegato dal sindaco. Al fine di semplificare la procedura, l'autenticazione può essere fatta dal responsabile del procedimento o da altro dipendente competente a ricevere la documentazione su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito. La copia così autenticata può però essere utilizzata solo per quel procedimento amministrativo.

Le copie conformi all'originale sono soggette all'imposta di bollo indipendentemente dal trattamento fiscale dell'originale.

Sono esenti da imposta :

- a) duplicati di atti e documenti rilasciati dalla P.A. di cui si è perso il possesso oppure che si sono smarriti;
- b) copia delle cartelle cliniche;
- c) denunce di smarrimento;
- d) certificati, copie ed estratti desunti da registri di stato civile le corrispondenti dichiarazioni sostitutive.

ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E RELATIVI CONTROLLI

Nel caso in cui l'interessato non abbia la possibilità o non voglia avvalersi delle autocertificazioni, la P.A. procedente può acquisire d'ufficio i documenti e gli atti conservati presso altre amministrazioni; l'interessato deve indicare l'amministrazione di riferimento ed il relativo responsabile dell'ufficio. L'acquisizione dei documenti può avvenire per fax o con altri strumenti informatici o telematici come posta elettronica, modem etc. Tutti i documenti acquisiti sono esenti da bollo.

CONTROLLI

Per quanto concerne i controlli da parte delle P.A. che ricevono le dichiarazioni sostitutive, la norma dispone che siano fatti idonei controlli anche a campione prevedendo che la conferma dei dati venga acquisita anche in via telematica. Se però sussistono ragionevoli dubbi sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive le Amministrazioni devono fare idonei controlli che si estrinsecano in maniera diversa secondo che si parla di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE :

Si richiede, alle Amministrazioni competenti del rilascio del certificato a cui la dichiarazione sostitutiva si riferisce, la conferma scritta (per fax, e-mail, modem, etc.) che quanto dichiarato risulta presso i registri tenuti dalla P.A. a cui ci si rivolge. Non è necessario la trasmissione materiale della relativa documentazione oggetto della richiesta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' :

Se gli stati, fatti e qualità dichiarati sono certificabili da un pubblico soggetto, l'amministrazione ricevente richiede la relativa documentazione entro 15 gg. dandone comunicazione all'utente.

Quest'ultimo può o non far niente in quanto l'Amministrazione ha l'obbligo di

attivarsi lo stesso, oppure, per accelerare l'iter, può fornire una fotocopia dei documenti in suo possesso anche se non autenticata.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. n. 15/68 e success. modif.
- L. n. 127/97 e success. Modif,
- L. n. 191/98
- DPR n. 403/98
- Circ. Miacel n. 2 del 02/02/1999
- Circ. Pres. Cons. dei Min. n. 1.1.26/10888/9.84 del 05/02/1999
- Circ. Pres. Cons. dei Min. n. 4/98 del 27/05/1998
- Nota n. 934/9BI/Gab Prefettura di Ragusa del 13/04/1999
- Nota n. 3241/9BI/Gab Prefettura di Ragusa del 22/06/1998